

Serve un'adeguata motivazione per superare i pareri negativi di regolarità tecnica e contabile

Scritto da Interdata Cuzzola | 16/02/2021

È illegittima la delibera di Giunta che, senza fornire motivazione, decide di non tenere conto dei pareri negativi di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale: è quanto ribadito dal TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, nella sent. 12 febbraio 2021, n. 64, nella quale i giudici hanno ricordato che, avendo il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), una forte attitudine condizionante che impone, per giustificare il suo superamento è obbligatoria una qualificata e specifica motivazione.

Nel caso specifico la Giunta, senza indicare le ragioni per non tenere conto dei pareri negativi in discorso, aveva provveduto a rideterminare la pianta organica del Comune, inserendo l'Ufficio di Polizia Municipale all'interno dell'Area Amministrativa, in violazione delle norme che garantiscono l'autonomia a tale corpo, posto alle dirette dipendenze del Sindaco (cfr. artt. 2 e 9 della Legge n. 65/1986 - Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).

Come è noto, l'art. 49 del TUEL impone che ogni deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale (non concretante atto di indirizzo) sia corredata - già in sede di elaborazione della proposta - del parere di "*regolarità tecnica*" ed eventualmente, in caso di incidenza diretta o riflessa su profili economico-finanziari o patrimoniali, del parere di "*regolarità contabile*" del responsabile del servizio di ragioneria. Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 17 aprile 2020, n. 2450, l'importanza di tale apporto tecnico è fatta palese:

1. dal carattere *obbligatorio* del parere (che "*deve essere richiesto*": art. 49, comma 1);
2. dalla rilevanza ai fini dei "*controlli interni*" (cfr. art. 147 *bis*);
3. dalla autonoma responsabilizzazione, sul piano amministrativo e contabile, dei soggetti chiamati a formularli (cfr. art. 49, comma 3);
4. dalla loro attitudine *condizionante* (che impone, ove la Giunta e il Consiglio abbiano inteso discostarsene, un obbligo di qualificata e specifica motivazione: cfr. art. 49, comma 4);
5. dalla rilevanza delle situazioni di "*conflitto di interessi*" (cfr. art. 6 *bis* n. 241/1990), che strutturano il duplice obbligo di preventiva "*segnalazione*" (in caso di conflitto anche solo "*potenziale*") e di "*astensione*".